



R.E TE.
IMPRESE ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, Tesoro e Programmazione

A.C. 1248

**Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia**

EMENDAMENTI

5 luglio 2013



A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

EMENDAMENTI R.ETE. IMPRESE ITALIA

CREDITO

pag. 5

- **Ripristino riserva quota 80% del Fondo per le PMI**
- **Estensione ambito di applicazione incentivi**
- **Eliminazione intervento FCG quale requisito obbligatorio per accesso ad agevolazioni**
- **Ripristino riserva 30% controgaranzia Confidi**
- **Semplificazione agevolazioni imprese artigiane**

ENERGIA

pag. 12

- **Mantenimento regime di tutela per imprese con consumo annuo di gas inferiore a 50000mc**
- **Progetti per i consumatori finali di energia**
- **Imprese energivore**

AUTOTRASPORTO

pag. 18

- **Applicazione metodo del “price cap” per pedaggi autostradali**
- **Requisito dell'onorabilità**

COSTRUZIONI

pag. 22

- **Proroga termini convenzioni di lottizzazione – I vers.**
- **Proroga termini convenzioni di lottizzazione – II vers.**
- **Parcheggi pertinenziali**
- **Distanze**
- **Proroga efficacia autorizzazione paesaggistica**
- **SOA**
- **Certificato di esecuzione lavori**
- **DURC**
- **AVCPASS**

SICUREZZA SUL LAVORO

pag. 37

- **Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria in relazione ai rapporti tra medico competente e il servizio sanitario nazionale**

- **Abrogazione della patente a punti in edilizia**
- **Misure in tema di valutazione dei rischi (data certa)**
- **Misure di semplificazione in materia di notifiche**
- **Semplificazione in materia di verifiche periodiche delle attrezzature**
- **Semplificazione in materia di libretto formativo**
- **Misure di semplificazione in relazione agli obblighi del datore di lavoro**
- **Misure di semplificazione dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**
- **Misure in tema di valutazione dei rischi**
- **Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni**
- **Misure di semplificazione per le attività a basso indice infortunistico**

AGENZIA PER LE IMPRESE

pag. 54

- **Modifiche alla legge 241/90 (SCIA rilasciata dall'Agenzia delle imprese)**

AMBIENTE

pag. 56

- **Prevenzione incendi**
- **Sistema integrato per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (strip)**
- **Modifiche decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (f-gas)**
- **Modifiche decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 (sanzione f-gas)**
- **Tenuta registri carico e scarico**
- **Terre e rocce da scavo**
- **Semplificazioni in materia di trasporto dei rifiuti agricoli**
- **Semplificazioni in materia di controlli**
- **Semplificazioni su uso come sotto prodotto dei residui da lavorazione di marmo e graniti**

PRIVACY

pag.72

- **Semplificazioni in materia di privacy**

ALIMENTARE

pag.74

- **Soppressione dell'art. 62 DL 1/2012 in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;**
- **Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta;**
- **Esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali per le micro e piccole imprese.**

FISCO

pag. 80

- **Soppressione dell'art. 35 DL 223/06 commi 28 – 28 ter in materia di responsabilità solidale negli appalti;**
- **Esclusione del fermo amministrativo per i beni strumentali all'esercizio d'impresa o di professione;**
- **Immediata operatività del periodo di rateizzazione dei debiti fiscali iscritti a ruolo;**
- **Semplificazioni in materia di comunicazioni e dichiarazioni**
- **Soppressione art. 9 DL 35/2013 - Compensazione tra certificati e crediti tributari**
- **Utilizzo dei beni dell'impresa**

GIUSTIZIA

pag. 89

- **Estensione ambito di applicazione della mediazione – rapporti tra imprese e PA**
- **Conciliazione giudiziale**
- **Soppressione comma 1 art. 84 DL 69/2013 – Avvocati mediatori**
- **Modifiche alla disciplina del concordato**
- **Estensione ambito di applicazione della mediazione – risarcimento danni**

RICERCA

pag. 101

- **Riprogrammazione in tema di ricerca e sviluppo**

CREDITO

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 1

Sopprimere il comma 4

MOTIVAZIONI

In coerenza con le finalità del Fondo di garanzia per le PMI che ha come principale obiettivo il superamento delle difficoltà di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese viene ripristinata la disposizione che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 2

Al comma 1, dopo le parole: “medie imprese” sono aggiunte le seguenti: “di tutti i settori economici”, e dopo le parole “ad uso produttivo” inserire le altre ”nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi”.

MOTIVAZIONI

Vista l'importanza di fornire un impulso alla modernizzazione dell'intero sistema produttivo nazionale, l'emendamento è finalizzato a precisare che possono accedere ai benefici previsti dalla norma le imprese appartenenti a tutti i settori economici.

Si ritiene inoltre opportuno estendere l'applicazione dell'agevolazione alle componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi, al fine di ampliare la platea di imprese ammesse al beneficio.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 2

Al comma 6, dopo le parole: "di cui al presente articolo può", introdurre le seguenti parole: " , qualora si renda necessario, ".

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato ad evitare che, nell'ambito delle convenzioni che dovranno essere definite tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI possa essere considerato requisito obbligatorio per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dalla norma. In tale circostanza si verificherebbe, infatti, un'evidente discriminazione per tutte quelle imprese non ammissibili agli interventi del Fondo stesso.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 1

Sopprimere il comma 3

MOTIVAZIONI

In coerenza con le finalità del Fondo di garanzia per le PMI che ha come principale obiettivo il superamento delle difficoltà di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese occorre ripristinare la riserva del 30 per cento delle risorse di contro-garanzia dei Confidi. La contro-garanzia, infatti, determina un miglior effetto leva in grado di assorbire minori risorse pubbliche.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 2

All'art. 2 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 13 D.M. 21/11/2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31/12/2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'Art. 8 bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2007.

MOTIVAZIONI

(Semplificazione del processo di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni previste dal D.M. 21/11/2002 - Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

L'emendamento è diretto a consentire la fruizione ed il saldo degli incentivi *ex lege* 488 artigianato del 1992 per investimenti in macchinari ed immobili aziendali già effettuati dalle imprese artigiane per oltre 2,5 milioni di euro ed in attesa di essere erogati attraverso la semplificazione del procedimento agevolativo che consenta, anche in assenza di apposito provvedimento regionale, l'erogazione dell'agevolazione. In tal modo si garantisce:

- allo Stato di rientrare nella disponibilità di fondi residui non utilizzati a cui potranno essere attribuiti altre destinazioni;
- alla aziende di vedere finalmente concluso l'iter amministrativo di autorizzazione dei propri progetti e, in alcuni, di ricevere le ultime quote di contributo.

Nel dettaglio la Legge 488/92 Artigianato prevede un iter approvativo con un duplice livello di delibera. I progetti sono approvati in via preventiva e definitiva dal Comitato 488 e dai Comitati Tecnici Regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. In particolare a quest'ultimi è demandata un'attività di mera ratifica delle valutazioni

effettuate dal Comitato 488 che è composto da rappresentanti del MEF, del MISE e delle Associazioni di Categoria.

L'iter approvativo, purtroppo, si è dimostrato negli anni piuttosto lento e macchinoso. Questo a causa del fatto che diverse Regioni, avvalendosi della facoltà derivante dal decentramento amministrativo di riorganizzare i procedimenti in tema di incentivi alle imprese, hanno optato per la soppressione dei CTR, senza tenere in considerazione le attività svolte in seno ai Comitati medesimi in materia di Legge 488/92.

Venendo meno i CTR numerose aziende (c.a. 250) sono in attesa della conclusione del proprio iter autorizzativo e di ricevere l'ultima quota di contributo. Si stimano in 2 mln € i contributi che le aziende devono ancora percepire, pur avendo in alcuni casi completato i propri investimenti anche da 5 anni.

L'approvazione dell'emendamento in questione permetterebbe di snellire il processo autorizzativo garantendo, comunque, l'efficacia delle valutazioni e dei controlli che resterebbero esclusivamente in capo al Comitato 488 composto come detto principalmente da rappresentanti ministeriali.

ENERGIA

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4 sopprimere il comma 1.

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato al mantenimento del regime di tutela di cui all'articolo 22 del D.Lgs 164/2000 in favore delle imprese con un consumo annuo di gas inferiore a 50.000 mc ripristinando quindi il quadro vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 69/2013.

La norma di cui al comma 1 dell'articolo 4 comporta le seguenti conseguenze:

- non aumenta la concorrenza del mercato ma aumenta solo i margini di manovra delle società venditrici di gas in termini di condizioni praticabili;
- rimuove il diritto del cliente finale (impresa) di poter chiedere in qualsiasi istante, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato delle deliberazioni ARG/gas n. 64/09, al proprio fornitore di praticare le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia trimestralmente;
- sottrae tutte le imprese dalla possibilità di usufruire i benefici della riforma recentemente varata dall'Autorità e che avrà effetto da ottobre di quest'anno;
- favorisce gli operatori di mercato più rilevanti in termini di quote di mercato in quanto avverrà (o già avviene) un passaggio inconsapevole da un regime all'altro ma senza cambiare fornitore.

Si ritiene opportuno, fin quando il mercato all'ingrosso del gas non evolverà con una partecipazione della domanda attiva e considerevole quantitativamente e non vi saranno regole di formazione del prezzo chiare, che alle imprese sia concessa la possibilità di optare tra due sistemi di prezzo:

1. quello del libero mercato (teoricamente più basso);
2. quello applicato amministrativamente, ma su regole di mercato, dall'Autorità.

Occorre inoltre ricordare che molte riforme importanti sono in corso di realizzazione, dalla riforma delle condizioni del prezzo della tutela gas avviata dalla AEEG, che entrerà a regime non prima di ottobre 2013; all'avvio del Mercato a Termine Gas ancora non perfezionato e liquido.

Ridimensionare la definizione di cliente vulnerabile così come previsto nell'articolo 4 comma 1, non significa aprire il mercato libero a nuovi clienti, ampliando la liberalizzazione del mercato gas, ma al contrario rafforzare gli operatori dominanti.

Si corre il rischio, in un periodo di grave crisi economica, di obbligare migliaia di piccole imprese, particolarmente deboli quanto a potere di negoziazione e poco avvezze alla valutazione delle offerte sulla commodity gas, ad approvvigionarsi, inconsapevolmente, su un mercato libero scarsamente concorrenziale.

Non è previsto nessun costo per l'erario.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 5

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

“Articolo 5-bis (Progetti per i consumatori finali di energia)

All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola “a vantaggio dei consumatori” sono aggiunte le seguenti: “e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 73/2007 convertito in L. 125/2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93””

MOTIVAZIONI

La soprarichiamata legge ha consentito di destinare più di 1 milione di euro per progetti di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'energia e in particolare nell'ambito di iniziative finalizzate alla risoluzione delle controversie tra imprese venditrici e clienti finali. Le risorse sono state raccolte dal gettito complessivo raccolto dall'Autorità in seguito all'irrogazione di sanzioni.

Considerato che le sanzioni sono erogate, anche per effetto di problematiche inerenti anche le PMI, tra l'altro spesso da loro segnalate all'organismo di vigilanza, e considerato in aggiunta che la micro-impresa è considerata alla stregua di un consumatore domestico nell'ambito dei regimi di tutela la proposta mira ad estendere alle imprese la possibilità di utilizzare tali proventi ai fini di sensibilizzare le imprese a ridotte dimensioni sui loro diritti in materia di energia e a meglio comprendere l'utilizzo degli strumenti esistenti in materia di conciliazione extragiudiziale delle controversie esistenti con gli operatori della vendita di energia.

Non è previsto nessun costo per l'erario in quanto si utilizzano le risorse derivanti dalle sanzioni erogate dall'Autorità per l'energia elettrica e gas.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 5

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

"5 bis. All'art 39, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sopprimere le parole da "a livelli di consumo" sino ad "attività d'impresa" ed inserire le seguenti:

"all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35%. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al D.M. 5 aprile 2013."

5 ter. In attuazione del comma precedente Il Ministero delle Economie e delle Finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti".

MOTIVAZIONI

L'articolo 39 del D.L. n. 83-2012, attuato con il DM 5 aprile 2013, prevede l'individuazione delle imprese energivore in base a due parametri:

- soglia di consumo annuo superiore a 2.400.000 kWh;
- rapporto tra costo effettivo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica (IVA esclusa) e valore del fatturato maggiore del 3% per l'agevolazione fiscale e del 2% per l'agevolazione sugli oneri di sistema.

Tale normativa comporterà un aggravio per le famiglie e per le PMI stimato dal Ministero in circa 600 milioni di euro/anno. L'emendamento è finalizzato a mantenere in vigore un sistema pro-energivori ma limitandone l'impatto sulle PMI e sulle famiglie.

Aver introdotto una soglia di consumo alta, elimina molte PMI dalla possibilità di partecipare ai benefici pur avendo il rapporto tra costo effettivo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica (IVA esclusa) e valore del fatturato maggiore del 3%.

D'altra parte la soglia del 3% è molto bassa per selezionare con precisione le imprese energivore.

L'effetto della norma è quello di non selezionare effettivamente le imprese energivore e bisognose di avere sgravi per poter competere sui mercati internazionali ma quanto piuttosto concedere sgravi in favore di circa 6000-7000 imprese in ragione dell'entità del loro consumo e a scapito del sistema delle PMI e delle famiglie. Tra l'altro si invoglia le imprese a non fare efficienza energetica ma piuttosto a consumare di più per raggiungere tali parametri e per ottenere sgravi importanti.

L'introduzione di una nuova definizione con l'individuazione di un parametro minimo del 35% salvaguarda i processi industriali con elevata incidenza energivora e che effettivamente sono penalizzate in termini di esportazione dei loro prodotti limitando l'incidenza sulla voce degli oneri generali di sistema.

La norma proposta evita pertanto l'aggravio di 600 milioni di euro su famiglie e imprese assicurando comunque un meccanismo di tutela per le imprese energivore in linea con la normativa europea.

Inoltre si propone che con successivi atti ministeriali, da emanarsi entro 60 gg dalla conversione in legge, si ripari all'attuale squilibrio e sperequazione che da anni vige sulle classi più deboli che contribuiscono a pagare gli oneri generali di sistema.

Occorre ricordare che l'articolo 39 del decreto legge 22 giugno n. 83, così come modificato e convertito, si proponeva di identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea 2003/96 in materia di tassazione energetica, ossia con riferimento non solo al valore assoluto di energia consumata, ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa. Tuttavia l'articolo ha introdotto anche il parametro dei consumi che, accompagnato alla soglia bassa, crea l'effetto di selezionare gli energivori solo per entità di consumo disattendendo il principio europeo.

Tale decreto, non solo ha disatteso il principio europeo di cui all'art. 17 della Direttiva Comunitaria 2003/96 che, invece, concede la possibilità di basarsi esclusivamente sulla definizione di un parametro percentuale risultante tra il rapporto del costo energetico e il fatturato, ma soprattutto determinerà un ulteriore aggravio economico in bolletta elettrica per famiglie e piccole e medie imprese che dovranno sostenere il costo dell'operazione previsto pari a 600 milioni di euro.

Il decreto Ministeriale aggrava l'attuale distribuzione sproporzionata ed irrazionale degli oneri generali e fiscalità sui soggetti chiamati a contribuire. L'attuale contesto normativo, infatti, è già fortemente squilibrato in quanto insistono sulle piccole e medie imprese costi di sussidio a favore dei grandi clienti elettrici.

AUTOTRASPORTO

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 19

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1 bis. All'art. 36, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire la lettera g) con la seguente: “g) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2013 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del price cap; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;”

MOTIVAZIONI

La presente proposta di emendamento vuole correggere l'attuale formulazione della disposizione in materia di applicazione del metodo c.d. “price cap” per l'individuazione delle tariffe autostradali, la cui effettiva operatività viene rimandata alle nuove concessioni autostradali e non a quelle attualmente in essere. Ciò implicherebbe l'attesa della scadenza delle attuali concessioni, che in alcuni casi si verificherà anche tra trenta anni.

La proposta, invece, prevede che, a partire da gennaio 2014, le tariffe autostradali vengano definite con il suddetto criterio del “price cap”, ossia tramite l'individuazione di un prezzo massimo inferiore a quello praticato in monopolio non regolato.

Si ricorda che attualmente le imprese dell'autotrasporto si trovano a conteggiare tra i costi fissi quello relativo ai pedaggi autostradali, tra i più alti d'Europa. Già nel 2008, un monoveicolare, per questa voce, sosteneva un costo medio di circa 12.000 euro, con una incidenza sui costi generali pari a circa il 10%.

Gli aumenti che degli ultimi anni hanno fatto lievitare ulteriormente i costi, portando il settore dell'autotrasporto alla urgente richiesta di un incisivo intervento di contenimento e, allo stesso tempo, di miglioramento del servizio autostradale offerto.

In merito, l'immediata introduzione del price cap soddisferebbe entrambe le richieste (attese che non riguardano solo le imprese, ma che ricadono su tutti i soggetti che fruiscono della rete autostradale).

Introducendo il metodo del price cap, si procederebbe ad un costante monitoraggio dei costi autostradali ed all'analisi della situazione complessiva della rete. Sulla base di queste osservazioni, lo Stato individua delle soglie di efficienza, da raggiungere in cinque anni. Quindi, se l'obiettivo è quello di rendere la rete autostradale più efficiente del 10%, l'indicatore di produttività "X" è fissato al 10%. Di conseguenza, lo Stato fissa un tetto alle tariffe autostradali in modo da raggiungere in cinque anni l'obiettivo di ridurre del 10% i costi a carico degli utenti. Questa operazione di regolazione incentivante ha potrebbe produrre effetti positivi di riduzione superiori a quelli originariamente fissati (ovvero, la riduzione dei costi nei cinque anni va ben oltre il 10% previsto, con conseguenti extraprofitti a favore del regolato).

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 25

Dopo il comma 11 inserire il seguente comma 11-bis. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente lettera: "h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

MOTIVAZIONI

L'emendamento è volto ad inserire ulteriori requisiti di onorabilità per la professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

L'articolo 4 del Decreto 5 novembre 1987, n. 508, emanato in recepimento della Direttiva CEE N.561 del 1974, prevede tra i requisiti di accesso alla professione di trasportatore l'onorabilità.

Il successivo Regolamento CE 1071/2009, recepito dallo Stato italiano con Decreto dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291, ha stabilito nuove norme per l'accesso alla professione per tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose e persone per conto di terzi, imponendo un adeguamento della posizione in base alla nuova disciplina dei requisiti di capacità professionale, finanziaria e di onorabilità. Tra i requisiti di onorabilità, non sono stati previsti accertamenti specifici in materia antimafia, quali la verifica di informative antimafia interdittive.

L'effetto tipico della misura interdittiva indica il rischio che l'azienda attinta da tale misura sia condizionata.

Pertanto, l'emendamento è volto ad inserire tra i criteri richiesti per la cessazione del requisito di onorabilità, anche la presenza di una informativa antimafia interdittiva.

Come noto, la cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), non ha finalità di accertamento di responsabilità, bensì di anticipare l'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche e indiziarie.

COSTRUZIONI

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“ 3bis- Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni”

MOTIVAZIONI

In considerazione dell'attuale situazione di crisi economica appare prioritario prevedere una proroga specifica di cinque anni sia per i termini di validità delle convenzioni di lottizzazioni ovvero degli accordi simili comunque denominati sia per i termini di inizio e fine lavori.

I pesanti riflessi che si sono avuti per il settore delle costruzioni impongono una riflessione sulle condizioni di mercato imposte alle imprese, che oggi più che mai si trovano costrette ad operare in situazioni di grave difficoltà e a fronteggiare forti tensioni che stanno mettendo a dura prova il loro equilibrio economico-finanziario.

In questa difficile fase congiunturale occorre, pertanto, individuare misure normative in grado di rimettere in moto il settore nell'immediato e di incentivare l'avvio e il completamento degli interventi urbanistico-edilizi.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“ 3bis- Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni”

MOTIVAZIONI

Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi simili previsti nei Piani attuativi comunali, sono previsti termini di validità che, ad oggi, a causa delle mutate condizioni di mercato, le imprese non sono in grado di adempiere.

Richiedere alle imprese, in questo scenario, il rispetto di tali scadenze significa indurre le stesse a sostenere investimenti senza alcuna possibilità di un loro rientro nel medio termine, determinando un forte rischio di crisi aziendale.

Tutto questo in una situazione di credit crunch che induce le banche non solo a non finanziare nuovi interventi, ma anche a bloccare il perfezionamento di quelli in essere.

Con l'emendamento proposto, quindi, si propone una proroga di cinque anni dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“ 2bis - All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5 bis:

“ 5 bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.”

MOTIVAZIONI

Le esperienze maturate in questi anni ed in particolare l'attuale periodo di crisi evidenziano l'opportunità di ampliare il potenziale mercato degli acquirenti di parcheggi anche a soggetti che non siano in grado di renderli pertinentziali rispetto ad un immobile di proprietà.

La norma, nei fatti, prevede una prelazione atipica a favore dei soggetti proprietari di immobili che potranno esercitare il diritto all'acquisto nel successivo triennio dall'ultimazione.

Trascorso tale periodo i parcheggi potranno essere liberati dal vincolo pertinenziale e ceduti a coloro i quali sono interessati ad utilizzarli conseguendo, in ogni caso, l'obiettivo di ridurre l'impatto della sosta di superficie sul traffico stradale.

Si segnala per altro, che una norma dalle medesime finalità è contenuta nella legge regionale del Friuli V.G. n. 13/2002 (art. 16 comma 2).

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Articolo 30 bis (Disposizioni in materia di distanze)

All'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dopo il comma 1, numero 2), aggiungere il seguente:

“ 2-bis) Zone B): per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 c.1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, anche con sopraelevazioni e aumenti di volume è prescritto il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.”

MOTIVAZIONI

Il D.M. n. 1444 del 1968 detta la disciplina relativa ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. All'art. 9 c. 1 numero 2) per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Le costruzioni devono osservare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma è prevista una deroga in caso di esistenza di strumenti urbanistici anteriori al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 contenenti norme sulle distanze.

Tali obblighi comportano un aggravio di spesa, un deterrente per la cementificazione di nuove aree urbane a scapito del ripristino degli edifici esistenti e allo stesso tempo minore funzionalità per i nuovi edifici, compromettendone la volumetria, che risulterebbe ridotta.

In questo modo al fine di migliorare l'assetto urbanistico delle città, e di intervenire su costruzioni già esistenti per rendere i fabbricati antisismici, antiacustici e non energivori, nelle zone totalmente o parzialmente edificate diverse dal centro storico, gli interventi di ristrutturazione edilizia vanno effettuati nel rispetto della normativa sulle distanze vigente al momento della costruzione originaria dell'edificio.

Nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rientrano gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, che comportino anche sopraelevazioni, qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 39

Al comma 1, lettera b) punto 1) eliminare le seguenti parole: “e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento si rende necessario poiché l'obiettivo della norma, ossia permettere agli interventi caratterizzati da tempi di cantierabilità più lunghi ed elaborati (soprattutto opere pubbliche: espropri, gara, ecc.) di non esaurire l'efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica con l'inizio dei lavori o poco dopo, rischia di essere vanificato dalla specificazione per cui la proroga dell'efficacia non può comunque superare i dodici mesi.

Per garantire una reale operatività alla modifica dell'art. 146 comma 4 Dlgs 42/2004 si ritiene opportuno eliminare l'inciso che limita la proroga dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica a soli dodici mesi.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo il comma 6 inserire il seguente: “6-bis. “All’articolo 79, comma 16, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo l’alinea, sostituire come segue le percentuali ivi indicate:

- categoria OS 3: 20%;
- categoria OS 28: 40%;
- categoria OS 30: 40%.

MOTIVAZIONI

Il “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” modifica le categorie di Opere Generali e Specializzate (OG e OS).

Nel caso delle OG, la qualificazione si ottiene dimostrando capacità di eseguire in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione complessiva siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Per le OS la qualificazione è conseguita dimostrando la capacità di eseguire in proprio specifiche lavorazioni che costituiscono generalmente parte del ciclo produttivo e che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone quindi il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Ai sensi dell’articolo 79, comma 16 del Regolamento, infatti, si prevede che «*per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:*

categoria OS 3: 40 per cento;

categoria OS 28: 70 per cento;

categoria OS 30: 70 per cento;»

In vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, la categoria OG11 poteva essere assunta mediante la produzione di certificati lavori riportanti attività riconducibili al macro settore elettrico (OS30, OS5) unitamente ad attività riconducibili al macro settore termico (OS28, OS3).

La norma non prevedeva «pesi» percentuali specifici per ciascuna categoria e per tale ragione è intervenuta l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura che con una specifica determinazione ha specificato taluni elementi, cui le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione.

In occasione della definizione del nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, il competente Ministero ha ritenuto di definire, a livello normativo, la vicenda relativa al principio di assorbimento (la categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale), introducendolo e incrementando i requisiti per l'ottenimento della categoria OG11 in rapporto al 180 per cento rispetto ad un importo aggiudicabile pari a 100, e contestualmente riducendo a 3 le categorie specialistiche all'interno della OG11 (OS3, OS28, OS30). Ciò in considerazione del fatto che un'azienda attestata in OG11, ad esempio classifica III, può partecipare anche in OS28, OS30 e OS3 a gare con classifica III.

Il dispositivo introdotto dall'articolo 79 del Decreto, quindi, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese: ricordiamo che il suddetto parametro del 180 per cento rappresenta un criterio unico in Europa, che potrebbe determinare, nella migliore delle ipotesi un ridimensionamento, in termini di importo di classifica, delle attuali attestazioni in OG11; ovvero, la cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore a causa della perdita totale della medesima categoria.

È utile ricordare che da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda circa 200.000 imprese con una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, e che per effetto della cancellazione delle imprese per la perdita d'attestazione, si produrrà ulteriore disoccupazione.

La soluzione per risolvere questo grave problema di qualificazione nella categoria OG11, collegato ad un parametro quasi doppio rispetto a tutte le altre categorie, sembra essere il contestuale abbattimento delle percentuali richieste per la qualificazione sino a ricondurle al 100 per cento dell'importo richiesto (40 per cento per OS28 e OS30 e 20 per cento per OS3), e l'allineamento delle percentuali di possibile assorbimento della categoria OG11 rispetto alle tre specialistiche.

In questa ipotesi, le imprese interessate manterrebbero le attuali attestazioni possedute, ed avrebbero facoltà di partecipare alle gare di appalto per la loro potenzialità complessiva in OG11, oppure di partecipare alle gare di appalto indette nelle categorie specialistiche (principio di assorbimento), nei limiti delle percentuali relativamente corrispondenti, vale a dire il 40 per cento per OS28, il 40 per cento per OS30 e il 20 per cento per OS3 (40 per cento + 40 per cento + 20 per cento = 100 per cento).

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 30

Dopo il comma 6 inserire il seguente: “6-bis. Al comma 5 dell'articolo 248 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere in fine la seguente frase:

“ Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali limitatamente alla qualificazione in classifiche inferiori alla IV, viene comunque riconosciuta la qualificazione anche ai soggetti che, in data antecedente all'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, abbiano acquisito esperienza professionale in qualità di direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto, comprovata da idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione, rilasciati dalle autorità preposte alla tutela dei suddetti beni, per un periodo non inferiore a cinque anni.”»

MOTIVAZIONI

La proposta di integrazione dell'art. 248 del Regolamento mira a risolvere un grave problema che l'attuale normativa rischia di creare alla piccole imprese specializzate nelle attività di restauro degli edifici di interesse storico.

L'articolo 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010, dispone che la direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale venga affidata “*relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura*”, mentre, precedentemente, l'art. 26, comma 3, del DPR 34/2000 (abrogato dal D.P.R. 207/2010) consentiva, per le classifiche dalla I alla III di OG2, di dimostrare il requisito o mediante il titolo di studio del Direttore Tecnico, ovvero mediante il requisito professionale posseduto dal Direttore Tecnico dell'impresa da qualificare e maturato dallo stesso, in qualità di direttore di cantiere ovvero in qualità di responsabile della condotta dei lavori, grazie all'esperienza acquisita nei lavori che hanno ad oggetto beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per un periodo non inferiore a cinque anni, da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'Autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.

Stante, quindi, l'attuale normativa, una serie non limitatissima di piccole imprese, nonché una analoga schiera di soggetti che hanno fino ad ora dimostrato – mediante fatti accertati dalla P.A. - la propria capacità operativa, rischiano di trovarsi a dover forzosamente sostituire personale attualmente in organico (o ad assumere, laddove la funzione di D.T. sia stata sin qui svolta dal titolare o da uno dei soci dell'impresa,

ipotesi molto frequente nelle imprese di minori dimensioni) con altro personale in possesso di diploma di laurea e senza l'obbligo di dover dimostrare alcuna capacità operativa concreta. Contestualmente, il personale attualmente occupato si vedrebbe estraniato da compiti sin qui svolti – documentati e accertati dalla P.A. - senza avere la possibilità di integrare la propria formazione per continuare a svolgere le attività che ha sempre svolto, con il rischio di essere espulso da mondo del lavoro o, di essere marginalizzato sul piano professionale.

I dati in nostro possesso stimano che le imprese interessate dal fenomeno sono circa 1.500. Si tratta di imprese qualificate in OG2, con classifica dalla I alla III, attualmente operanti e quindi interessate dalla modifica normativa proposta.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 31

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera e) sostituire le parole: “, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale” con le seguenti:

“ e l'attestazione di regolare esecuzione”;

b) al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:

“, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.”

MOTIVAZIONI

L'emendamento è mirato a sopprimere la specifica disposizione della norma in esame la quale, dopo aver previsto opportunamente che dopo la stipula del contratto le stazioni appaltanti acquisiscano il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzino per le varie fasi di gestione del contratto, conferma la sola eccezione concernente il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

L'impostazione adottata dall'art. 31 del Decreto, mirato ad introdurre opportune misure di semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), risulta positiva. In particolare, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il decreto prevede l'acquisizione d'ufficio, per via telematica, da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva nonché, in caso di rilevata inadempienza contributiva, il trattenimento delle relative somme dal certificato di pagamento. La validità temporale del DURC raddoppia, diventando di 180 giorni, e il documento sarà utilizzabile a partire dalla fase di affidamento alle varie fasi successive di gestione del contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, nonché al rilascio del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione, del certificato di verifica di conformità e dell'attestazione di regolare esecuzione fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di situazione irregolare, gli Enti che rilasciano il DURC inviteranno l'interessato, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg. (Modifiche al d.lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici).

Complessivamente, dunque, si prevede un positivo alleggerimento degli adempimenti connessi al DURC per ridurre l'impatto che nel tempo si è rivelato sempre più pervasivo nell'operare quotidiano delle imprese e ridondante in termini di adempimenti connessi.

Tuttavia, come evidenziato, la norma prevede l'eccezione per il pagamento del "saldo finale", per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. A tale riguardo occorre osservare che, quantunque il Regolamento di esecuzione (art. 6, comma 3, lettera e), del DPR n. 207/2010) preveda il criterio dell'acquisizione del DURC anche per il pagamento del "saldo finale", la formulazione adottata dalla stessa norma regolamentare appare già di per sé inesatta e non appropriata in quanto costituisce l'unico passo di tutto il Regolamento in cui viene riportata tale denominazione, mentre in tutto il resto del testo regolamentare, come peraltro nello stesso testo del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs n. 163/2006, si fa riferimento al pagamento della "rata di saldo" disposto previa garanzia fideiussoria da effettuare entro un termine specifico dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (in genere 90 giorni). Ciò, peraltro, trova conferma anche nei capitolati di appalto in cui non viene mai previsto il riferimento ad un "saldo finale" di pagamento, ma correttamente viene regolato il pagamento della rata di saldo da liquidare all'esecutore. In sostanza si ritiene che nella norma prevista dal Decreto legge, vale a dire in una disposizione primaria, risulti inopportuno ed anche improprio adottare una formulazione regolamentare già di per sé inesatta ed inadeguata, anche perché tale prescrizione potrebbe risultare motivo di contraddizione e di incertezza per gli operatori e per le stesse stazioni appaltanti.

Sotto un profilo funzionale, inoltre, si deve evidenziare come la richiesta di un DURC apposito quale condizione per conseguire il pagamento del saldo finale, o meglio della rata di saldo, appaia come un'inutile duplicazione ed un ingiustificato appesantimento procedurale per gli operatori in quanto la verifica della regolarità contributiva ai fini della liquidazione del saldo deve coerentemente essere ricondotta con riferimento alla fase di certificazione del collaudo e della regolare esecuzione, per la quale risulti già acquisito un DURC regolare.

In definitiva si esprime l'avviso che la previsione della necessaria acquisizione di un nuovo DURC per il pagamento del saldo finale debba essere soppressa.

A.C. 1248
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'art. 26

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2bis – All'articolo 6bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2015”;
- b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
“2bis –
 1. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al precedente comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità gradualmente e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico.
 2. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI.

MOTIVAZIONI

L'articolo 6 *bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

L'Autorità, in data 20 dicembre 2012, ha adottato in tal senso una Deliberazione con la quale vengono stabiliti i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Come spesso accade, anche a fronte di un impegno finalizzato a ridurre e a semplificare gli oneri amministrativi, non si esercita mai a priori una attenta analisi sulle ricadute che nuove disposizioni possano determinare sui soggetti coinvolti, in particolare sulle piccole imprese.

Le disposizioni adottate, nello specifico un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (*Authority Virtual Company Passport*), stanno provocando disagi e disorientamento alle imprese ed alle stesse stazioni appaltanti, tanto da avere indotto la stessa Autorità ad intervenire con una proroga dell'entrata a regime del sistema, traslato al 1° gennaio 2014.

Tale proroga non sarà sufficiente, è necessaria ed opportuna una ulteriore dilazione temporale, al fine di consentire a tutti gli operatori di ottemperare alle disposizioni

previste, in tal senso si ritiene realistico prevedere quale termine per la messa a regime della banca dati, il 1° gennaio 2015.

Tale termine consentirebbe altresì di attivare un effettivo processo di coinvolgimento della rappresentanza delle PMI, così come proposto con il comma 2, recuperando pienamente i principi dello *Small Business Act*, adottati con la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010”, e confermati con la legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, principi che ancora faticano a trovare effettiva attuazione.

SICUREZZA SUL LAVORO

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti lettere:

- o) All'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole “per iscritto” sono soppresse.
- p) All'articolo 40, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40, è riformulato come segue: “Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A”.
- q) L'Allegato 3B “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria” è soppresso.

MOTIVAZIONI

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l'Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell'Unione europea in materia.

Invero, proprio l'Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione.

L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

L'emendamento proposto prevede che la comunicazione relativa ai dati anonimi collettivi, sui quali il medico competente deve riferire nel corso della riunione periodica sulla sicurezza di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, non debba essere necessariamente resa per iscritto, favorendo una gestione non formale dell'adempimento

e un presumibile abbattimento dei costi per le imprese, atteso il minore impegno del professionista in termini di tempo.

Inoltre, si elimina la previsione – oggetto di forti critiche da parte delle stesse associazioni mediche – in forza della quale i medici competenti sono tenuti a predisporre una assai onerosa relazione annuale da trasmettere alla ASL, nella quale riproporre dati, relativi alla sorveglianza sanitaria, già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. Si mantiene, invece, la previsione di procedere alla semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, in modo che essi siano di semplice elaborazione e lettura, oltre che efficaci rispetto alla finalità di legge.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente lettera:

0) All'articolo 27, il comma 1 bis è abrogato. Al comma 2, dell'articolo 27, le parole “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative” sono soppresse.

MOTIVAZIONI

L'emendamento proposto mira ad abrogare le disposizioni in materia della c.d. “patente a punti” per le imprese edili in quanto rischiano di introdurre nell'ordinamento un adempimento - a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi - di difficile valutazione in termini d'impatto sulla platea dei potenziali destinatari, con la previsione di costi di iscrizione e di gestione del sistema superiori agli eventuali benefici (riduzione degli infortuni sul lavoro).

Non risulta, inoltre, essere stata effettuata dai Ministeri competenti alcuna valutazione dell'impatto burocratico della “patente” sulle micro e piccole imprese né, tanto meno sulla collettività, né una comparazione con eventuali simili adempimenti di altri Paesi UE - od extra UE. L'unico precedente di meccanismo tipo “Patente a punti” risulta quello relativo alla circolazione stradale con poche analogie: si applica ai soli soggetti conducenti (e non alle imprese) e risulta a titolo gratuito.

L'alea della “patente” riguarda il tema sanzionatorio: la lentezza cronica della giustizia italiana, unitamente alla carenza di organico degli Enti preposti al controllo sul territorio, anche alla luce delle imminenti variazioni d'assetto per quanto attiene a Provincie e Prefetture – a seguito della cd “spending review” - impongono di rinunciare, per ora, a tale strumento, che rischia di relegare imprese e lavoratori autonomi in un pericoloso “limbo” in termini di conseguenze sulla propria dotazione di “punti” e quindi sulla propria capacità di operare, in un momento di congiuntura peraltro negativo.

La riduzione del tasso infortunistico, si deve sostanziare attraverso un meccanismo coerente ed efficiente, anche tramite diretto coinvolgimento negoziale delle Parti sociali e non a mezzo di interventi normativi sproporzionati che non tengono conto della realtà delle micro e piccole imprese e del lavoro autonomo.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente lettera:

o) All'articolo 28, al comma 2 dopo le parole “e deve essere munito” le parole: “anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'art. 53, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro”

MOTIVAZIONI

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l'Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell'Unione europea in materia.

Invero, proprio l'Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione.

L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 28 introduce la semplificazione di un obbligo meramente formale che riguarda l'obbligo di apporre la “data certa” o la sottoscrizione da parte di tutti gli altri soggetti sul documento di valutazione del rischio, obbligo che non tiene conto del fatto che tale documento dovrebbe essere, per il datore di lavoro, uno strumento di lavoro in continua evoluzione e da adeguare e migliorare continuamente in base all'evoluzione del processo produttivo e delle conoscenze ed informazioni a sua disposizione.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) L'articolo 67 è abrogato.

MOTIVAZIONI

L'emendamento avanzato mira ad introdurre una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, la prima dispone che la notifica agli organi di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 sia abrogata evitando in tal modo la duplicazione di comunicazioni in capo al medesimo soggetto (il datore di lavoro), le comunicazioni di riferimento vengono infatti già effettuate secondo l'attuale disciplina ed in particolare attraverso la notifica preliminare prevista all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 o attraverso la dichiarazione di inizio attività effettuata presso le Amministrazioni comunali. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente lettera:

- o) All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “sanitaria locale”, la parola “e” è sostituita dalla parola “o”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “ 1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”

MOTIVAZIONI

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l'Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell'Unione europea in materia.

Invero, proprio l'Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione.

L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali, e prevedono il ricorso a forme di comunicazione telematica, per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

L'emendamento avanzato mira ad introdurre una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, la prima dispone che la notifica agli organi di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 sia abrogata evitando in tal modo la duplicazione di comunicazioni in capo al medesimo soggetto (il datore di lavoro), le comunicazioni di riferimento vengono infatti

già effettuate secondo l'attuale disciplina ed in particolare attraverso la notifica preliminare prevista all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 o attraverso la dichiarazione di inizio attività effettuata presso le Amministrazioni comunali. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 11 dell'art. 71 è abrogato e sostituito dal seguente:

“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.”

b) Il comma 12 è soppresso.

c) Il comma 13 è soppresso.

MOTIVAZIONI

Le verifiche delle apparecchiature di lavoro sono state previste dalla normativa nazionale di prevenzione infortuni fin dal lontano 1959 (Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824; DPR 27 aprile 1955, n. 547, Decreto Ministeriale 12 settembre 1959).

Tali verifiche sono inoltre previste anche dalle Direttive Europee per la salute e la sicurezza ed in particolare dalla Direttiva 95/63/CE.

In molti Stati membri tali verifiche sono affidate a organismi di ispezione che si occupano di controlli su macchine, impianti ed apparecchiature ritenute a maggior rischio negli ambienti di lavoro.

La normativa italiana prevede che i titolari della funzione siano soggetti pubblici (INAIL ex ISPESL e ASL) che non riescono, di norma, a soddisfare, più del 30% delle richieste. Il numero di soggetti e di attrezzature da verificare si è inoltre moltiplicato nel tempo. Le limitazioni operative del sistema pubblico hanno determinato l'accumularsi di un pesantissimo arretrato (al momento INAIL stima in 360.000 il numero dei mancanti interventi di verifica).

A questa situazione si aggiunge una serie di criticità applicative del sistema di verifica,

così come disegnato dall'insieme di disposizioni del Testo Unico per la Sicurezza e del DM 11 aprile 2011, che possono essere sintetizzate sintetizzata nella complessa procedura burocratica amministrativa imposta ai datori di lavoro, per giungere, per lo meno nel 70% dei casi, all'inevitabile necessità di ricorrere all'intervento di soggetti privati abilitati.

L'emendamento proposto prevede la possibilità che il datore di lavoro possa rivolgere la richiesta di verifica periodica, direttamente e indifferentemente, al soggetto pubblico o al soggetto privato abilitato, al fine di rendere efficiente il sistema delle verifiche delle attrezzature di lavoro e anche a non caricare di oneri inutili le imprese e gli stessi enti pubblici.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente lettera:

o) All'Articolo 37, al comma 14, dopo le parole "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DLgs 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"

MOTIVAZIONI

L'emendamento avanzato mira ad introdurre una semplificazione relativa alla possibilità di registrare in un unico documento, standardizzato a livello nazionale, tutte le competenze che il lavoratore ha acquisito nella sua vita lavorativa. Questo strumento potrebbe essere molto utile al fine di evitare l'inutile ripetizione di contenuti formativi già erogati al lavoratore, ed evidenziando in maniera chiara le competenze e le necessità formative del singolo lavoratore. Purtroppo, l'attuale previsione normativa, il cosiddetto "libretto del cittadino" non ha portato ad alcuna applicazione pratica di questo strumento previsto dal Testo Unico della Sicurezza.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

" 7 bis All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, successivamente alle parole: "consultare", sono aggiunte le seguenti: "anche in via telematica".

MOTIVAZIONI

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l'Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell'Unione europea in materia.

Invero, proprio l'Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione.

L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali, tramite il ricorso a forme di comunicazione telematica, per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

La proposta avanzata mira a introdurre la facoltà, ormai possibile dal punto di vista tecnologico, per il datore di lavoro di effettuare le varie consultazioni dovute dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in via telematica.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7 bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 1bis le parole "o unità produttive fino a cinque lavoratori" sono sostituite dalle parole "previste nell'allegato 2".

MOTIVAZIONI

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l'Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell'Unione europea in materia.

Invero, proprio l'Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione.

L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

L'emendamento proposto introduce, al comma 1, una semplificazione applicabile alle piccolissime imprese operanti in settori poco pericolosi (restano escluse da tale semplificazione le attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)). A tali imprese, in ragione della limitata pericolosità delle attività svolte, viene consentito al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di

prevenzione incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne o esterne all'azienda. Ciò, beninteso, ferma restando la regola – assolutamente inderogabile – e prevista al comma 2bis dello stesso articolo, che il datore di lavoro abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

“7-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente “ 2-bis – Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso.”

MOTIVAZIONI

La proposta contiene una semplificazione per le micro imprese prevedendo la facoltà, per i datori di lavoro nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, di adempiere all'obbligo di consultazione del rsl, ove non sia stato eletto o designato il rappresentante per la sicurezza aziendale, di consultare direttamente i lavoratori, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dagli stessi. Si ritiene che tale modalità semplificativa sia maggiormente funzionale, efficace e di più ampia tutela nei confronti dei lavoratori stessi.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, lettera a) punto 3-bis, dopo le parole “di cui all'allegato XI” aggiungere le seguenti: “nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell'impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti ad eventuali interferenze”

MOTIVAZIONI

La proposta, anche per rispondere a una serie di dubbi interpretativi, intende chiarire che, ove i rischi da interferenza delle lavorazioni vengano considerati tali dai documenti di valutazione dei rischi sia del datore di lavoro committente che dell'impresa appaltatrice non sia necessaria la redazione del documento unico, il quale sarebbe un inutile riproposizione di quanto già scritto nei due rispettivi documenti di valutazione del rischio.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 32

Al comma 1, lettera b), punto 6-ter, dopo le parole “dagli indici infortunistici di settore dell’Inail.” aggiungere il seguente periodo: “Per le medesime attività saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori da adottarsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione delle parti sociali.”

MOTIVAZIONI

La proposta mira ad introdurre, per quelle attività connotate da una bassa incidenza di rischio, un alleggerimento degli adempimenti in ordine alla durata e alle modalità di erogazione della formazione evitando così che l’assunzione di impegni formalmente troppo onerosi vada ulteriormente ad incidere sulla già precaria situazione determinata dall’attuale momento di crisi congiunturale.

AGENZIA PER LE IMPRESE

AC 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

“Art. 37 bis

All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “comma 6-bis”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159”.

MOTIVAZIONI

La presente proposta mira a ribadire esplicitamente il ruolo che il legislatore del 2008 aveva assegnato alle Agenzie per le Imprese quale soggetto privato accreditato a svolgere una funzione pubblica.

Si specifica, cioè, che, nel caso di una SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le Imprese, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico-culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica e le altre ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/90, dal momento che la conformità della SCIA ai requisiti richiesti dalla legge è già stata acclarata dall'Agenzia quale ente chiamato a svolgere una funzione pubblica.

AMBIENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento articolo 38

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

" 2 bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.

2 ter. Fino alla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012."

MOTIVAZIONI

Si propone di delegare il Ministero dell'Interno ad aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, provvedendo alla semplificazione delle prescrizioni previste, in considerazione della natura strutturale degli alberghi che ha come conseguenza un bassissimo indice di incidenti rilevanti per il settore.

In attesa della definizione delle regole tecniche come aggiornate dal Decreto Ministeriale, si ritiene opportuno sospendere i termini di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale di attuazione del piano biennale di adeguamento.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 41bis (Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n.102) è sostituito con il seguente:

"14-bis - Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)

1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205;

l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate”.

MOTIVAZIONI

La proposta di emendamento ha lo scopo di ridisegnare il sistema di tracciabilità dei rifiuti focalizzandolo su tipologie di attività e quantitativi di rifiuti prodotti o gestiti che effettivamente possono arrecare un danno all'ambiente. Esentando al contempo specifiche categorie di attività che per tipologie e volumi prodotti hanno un impatto marginale se non indifferente ai fini della tutela dell'ambiente e della tracciabilità dei rifiuti.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:

"7 bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'art. 8 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato".
- b) Al comma 2) dell'articolo 9 del DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".
- c) Al comma 4) dell'articolo 9 del DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 sono aggiunte le seguenti parole: "senza necessità di sostenere nuovamente alcun esame".
- d) Il comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 gennaio le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse.
- e) Al punto 2.1 dell'allegato B le parole "un piano della qualità" sono sostituite dalla seguente frase: "di procedure e/o istruzioni stabilite".
- f) Al punto 2.1 lettera a) dell'allegato B sono aggiunte le seguenti parole: "nel volume di attività previsto non sono compresi i costi di materiale e di apparecchiature"
- g) Al punto 2.1 dell'allegato B dopo la lettera b) aggiungere la seguente frase: "Per le imprese, l'organismo di certificazione può eseguire la verifica iniziale a livello documentale per verificare che gli elementi della conformità siano disponibili. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione l'organismo

di certificazione dovrà effettuare una verifica sul campo, mentre le restanti verifiche dovranno essere documentali”.

MOTIVAZIONI

Le principali criticità che appaiono evidenti nel DPR 43/2012 sono innanzitutto riconducibili alla notevole quantità di adempimenti e procedure a cui le imprese ed il personale addetto interessati dal campo di applicazione del DPR sono soggetti. Oltre ai costi della certificazione e della eventuale formazione del personale da certificare, è obbligatoria l'iscrizione al Registro Nazionale degli F-gas,. Questi adempimenti sono decisamente onerosi e prevedono un aggravio di costi per le piccole imprese che, in questo settore, sono decisamente maggioritarie.

La modifica all'art. 8, dopo il comma 5, mira a semplificare la procedura di iscrizione al Registro Telematico per le imprese individuali evitando loro una duplicazione di adempimenti procedurali ed un aggravio di oneri burocratici e di costi.

Le modifiche al comma 3 dell'articolo 16 del DPR 43/2012, riportano ad una “dimensione” europea gli adempimenti inerenti alle quantità di gas fluorurati ad effetto serra immessi sul mercato, alleggerendo di tale onere burocratico l'impresa/l'operatore - proprietario che effettua le operazioni sull'impianto e facendo ricadere il medesimo sul produttore/importatore/esportatore/smaltitore: ciò è, in effetti, garanzia di un migliore e ben più efficace controllo delle quantità di gas presenti sul territorio nazionale.

Attualmente, a livello europeo, i produttori di gas sono circa 100, a fronte vice versa di diverse centinaia di migliaia di imprese installatrici e di manutenzione/riparazione.

La modifica al punto 2.1 dell'allegato B è mirata ad evitare un aggravio burocratico ed economico per le imprese derivante dalla predisposizione di un “piano della qualità” previsto dal DPR 43/2012, ma non dal Regolamento CE 303/2008 che stabilisce i requisiti minimi della certificazione di persone ed imprese, il quale, così come il Regolamento 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra ed all'articolo 7, specifica le condizioni da soddisfare per ottenere la certificazione da parte di un organismo accreditato: tali condizioni sono che l'impresa impieghi personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e che tale personale abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessarie per svolgere l'attività.

L'emendamento al punto 2.1 lettera a) dell'allegato B consentirebbe alle imprese un notevole risparmio in quanto, non considerando nel volume di attività i costi di materiali ed apparecchiature, il rapporto richiesto tra personale impiegato e fatturato nella specifica attività si baserebbe esclusivamente sul costo della manodopera abbassando il numero di persone che la singola impresa ha l'obbligo di certificare per rientrare nei parametri 1 persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato previsto dal Regolamento Tecnico di ACCREDIA.

Infine, la semplificazione proposta al punto 2.1 dell'allegato B dopo la lettera b) porterebbe ad un significativo risparmio del costo della verifica per l'impresa che potrebbe anche essere condotta presso l'organismo di certificazione, nel caso fosse disponibile la visione dell'automezzo, in occasione dell'esame di certificazione della persona come richiesto dal Regolamento Tecnico 29 di ACCREDIA.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:

"7 bis. Le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono comminate sulla base di un piano di ispezioni sulle attività, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori ai quali appartengono le imprese certificate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Il piano delle ispezioni sulle attività è predisposto entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge."

MOTIVAZIONI

L'emendamento deriva dalla necessità che le sanzioni previste dalla legge rispondano ai principi di applicabilità degli obblighi nei confronti delle imprese e di proporzionalità rispetto alle responsabilità dei soggetti che possono essere sanzionati. Le sanzioni saranno applicabili nella misura in cui si potrà definire più consapevolmente un piano di controlli che tenda non esclusivamente a reprimere comportamenti non in linea con quanto previsto dalla legge, ma aiuti e metta in condizione i soggetti coinvolti a recepire e ad attuare al meglio gli adempimenti previsti.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:

"7 bis. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira, in primo luogo, a “sanare” una situazione di vuoto normativo venutasi a creare con l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI: la possibilità di adempiere all'obbligo di tenere i registri di carico e scarico – per i rifiuti pericolosi entro le 4 tonnellate all'anno - presso le Associazioni imprenditoriali era infatti prevista prima dell'introduzione del SISTRI ma è attualmente formalizzata per i soli rifiuti non pericolosi; tuttavia, giacché il Sistema SISTRI non è ancora efficace e potrebbe ulteriormente essere prorogato, è necessario colmare la lacuna normativa e ritornare alla formulazione “ante SISTRI” poiché numerose imprese beneficiano attualmente della tenuta dei registri – anche di quelli inerenti ai rifiuti pericolosi - presso le Associazioni imprenditoriali, proprio nell'attesa dell'avvio della tracciabilità elettronica.

Inoltre, come esplicitamente previsto dalla Legge n. 148/2011, la cosiddetta “manovra di ferragosto”, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è tenuto ad emanare un decreto di esclusione dal SISTRI di determinate tipologie di rifiuti pericolosi per le quali, ai fini della medesima tracciabilità, tenuto conto dell'assenza di “caratteristiche di criticità ambientale”, siano applicate le procedure per i rifiuti non pericolosi. Anche per tali tipologie, ovviamente, deve vigere la possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico presso le Associazioni imprenditoriali.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

"7 bis. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».

7 ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:

- a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
- b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Il <<set analitico minimale>> da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n°161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse;
- c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
- d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.

7 quater. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:

- a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;

- b) tempi previsti per l'utilizzo;
- c) siti di destinazione e/o cicli produttivi di utilizzo;
- d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore a due anni.

7 quinquies. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.

7 sexies. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali e/o in siti idonei. Il materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.

7 septies. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

7 octies. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5. "

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira a semplificare la disciplina vigente in materia di "terre e rocce da scavo" limitatamente agli interventi di minore dimensione, ovvero quelli inferiori a 6000 mc di materiale (quantitativo stabilito dal Codice dell'Ambiente - comma 7 ter dell'art. 266 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Il problema della procedura inerente le attività di asporto delle terre da scavo nei piccoli cantieri è ben conosciuto come una delle inutili procedure che spesso bloccano l'attività e ne innalzano i costi.

Le disposizioni inserite al comma 2 pur nell'intenzione dichiarata di semplificare tale procedura non definisce chiaramente le regole da applicare nei piccoli cantieri.

La proposta formulata ha lo scopo di giungere a definire le regole semplici e chiare a cui le piccole imprese, protagoniste di queste attività, possono far riferimento evitando i rischi del blocco dei cantieri e contenendo i costi di costruzione.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

“7 bis. All'articolo 193 del D.lgs n. 152 del 2006, è aggiunto il comma 9-ter: "non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.”

“7 ter. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio.”

MOTIVAZIONI

Gli emendamenti mirano ad estendere le semplificazioni previste nelle disposizioni contenute nella bozza di DL Crescita agli operatori del commercio di prodotti agricoli. In particolare, mirano ad evitare la discriminazione dell'attività commerciale di prodotti agricoli rispetto alle cooperative e ai consorzi agricoli, che, in base alla norme attuali, si troverebbero in un situazione di enorme vantaggio competitivo potendo contare su specifiche semplificazioni inerenti il trasporto dei rifiuti agricoli ed il loro riutilizzo a danno della libera concorrenza e delle regole di mercato.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:

“7 bis. Al comma 4, articolo 14, DL 5/2012 aggiungere la lettera g): "eliminazione dei controlli sulle imprese con meno di 10 dipendenti di cui alle lettere d) e e) articolo 184, comma 2, Dlgs 152/2006 in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 14000”.

MOTIVAZIONI

Non esiste in Italia un'unica autorità competente in tema d'ispezioni ambientali. Ciò è il risultato di una legislazione nazionale alquanto complessa che ripartisce tale compito tra ministero, regioni, province e comuni cui si aggiunge la magistratura, che opera autonomamente. Anche l'esecuzione delle ispezioni prevede molteplici protagonisti. Onere rilevante specialmente per le piccole imprese che non hanno risorse umane ed economiche sufficienti seguire i numerosi adempimenti. L'emendamento proposto elimina i controlli per le imprese certificate UNI EN ISO 14001. Il riferimento alla norma ISO è garanzia di assoluto rispetto dei parametri ambientali normativi (e quindi dei controlli ad essi connessi) da parte dell'impresa. Tale norma stabilisce che per certificare un Sistema di Gestione Ambientale sia da considerarsi elemento indispensabile il fatto che l'Organizzazione dimostri la sua piena e consapevole conformità legislativa. L'obbligo per le Organizzazioni di essere conformi alla legislazione vigente è espresso in modo esplicito in ben tre punti della UNI EN ISO 14001. Innanzitutto il p.to 4.2 (Politica ambientale) richiede che la Direzione aziendale si impegni al rispetto della legge vigente. Questo impegno non può, ovviamente, essere inteso solo come un intento formale all'interno del documento di Politica Ambientale, ma deve essere inteso anche come disponibilità di mezzi e risorse per il soddisfacimento di questo punto. Il p.to 4.3.2 (Prescrizioni legali e di altra natura) richiede all'azienda di identificare tutte le prescrizioni legali e di renderle accessibili alle funzioni interessate. Ciò significa che l'azienda deve conoscere quali siano le leggi applicabili. Infine il p.to 4.5.1 (Sorveglianza e misurazione) prescrive che l'organizzazione verifichi periodicamente il proprio livello di conformità alla legge vigente. Quindi la UNI EN ISO 14001 vincola l'organizzazione alla conformità legislativa perché, per forza di cose, una situazione diversa può comunque essere ricondotta ad una non conformità rispetto ai requisiti precedenti. Tutti questi elementi dimostrano come la norma Iso 14001 rappresenti uno standard adeguato e di garanzia, meritevole di semplificazioni in materia di controlli.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 41

All'articolo 41 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n° 161/2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze) i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive

modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n°161/2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-bis, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei".

MOTIVAZIONI

L'emendamento proposto mira a semplificare le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei. In particolare la proposta intende consentire alle imprese l'utilizzo di tali materiali per: -la sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale (sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato).

-La produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale, nonché tutti i processi produttivi che ne permettano l'utilizzo in sostituzione di materiale di cava. I residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. E', pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava. In assenza di una tale disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese, in contrasto con il principio di utilizzo integrale di risorse naturali non rinnovabili previsto dallo stesso Codice dell'Ambiente (art. 184 bis del d.lgs. n. 152/06). Si pensi, ad esempio, all'inutile occupazione di nuovi spazi con il conseguente impatto paesaggistico e ambientale ed ai rilevanti oneri economici che ricadono sugli operatori economici del settore.

La necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del Codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo. In proposito si sottopongono due considerazioni.

In primo luogo il comma 1 lett. e), del citato art. 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui

commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza (comma 6).

In secondo luogo, si deve sottolineare che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lett. f comma 1 del citato art. 186). Il requisito di qualità ambientale é dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte.

Le due considerazioni confermano l'opportunità di adottare una disciplina specifica per tali sostanze che non necessitano delle verifiche richieste, giustamente, per le comuni terre e rocce da scavo.

Tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segazione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segazione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segazione della pietra. Tale interpretazione non è, tuttavia, coerente con l'attività produttiva in esame. La chiarificazione delle acque, infatti, non appartiene ad un ciclo produttivo autonomo differente dalla lavorazione, ma partecipa all'ottimizzazione dello stesso. Inoltre il comma 7 ter del menzionato art. 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano. Alla luce di queste considerazioni, l'emendamento in esame al fine di attribuire la qualifica di sottoprodotto anche ai fanghi di segazione, prevede l'obbligo di due ulteriori verifiche:

a) di compatibilità ambientale, facendo riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 colonna B, peraltro già richiamata dal comma 7 ter art. 186, ma per i soli elementi indicati dal DM 161/2012 allegato 4 tab. 4.1.

b) di essere sostanzialmente inerte, attraverso un test di cessione ai sensi del DM n. 186 del 5 aprile 2006 (allegato 3).

Circa i laboratori idonei a effettuare le analisi, l'emendamento, al fine di assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni rilasciate, fa esplicito riferimento ai laboratori individuati da ACCREDIA, quale Ente deputato a valutare la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie.

PRIVACY

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa.”;
 - b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
“Art. 36 – (Adeguamento) – 1. Il disciplinare tecnico di cui allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.”.
 - c) all'articolo 121, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica.”.

MOTIVAZIONI

Semplificazione degli adempimenti per chi agisce nell'esercizio delle attività di impresa

La disposizione chiarisce che l'esclusione dal campo di applicazione del Codice della privacy, già prevista per il trattamento di informazioni relative alle persone giuridiche, riguarda anche l'attività di impresa esercitata in forma individuale.

Procedure semplificate per le PMI

La proposta mira ad integrare l'art. 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare il Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

ALIMENTARE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis (*Semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*)

L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

MOTIVAZIONI

Le disposizioni di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012, relative alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, hanno introdotto una disciplina imperativa dei contratti e dei rapporti commerciali nel settore attraverso la previsione di stringenti requisiti di forma e di contenuto degli atti, tra cui l'imposizione di termini massimi di pagamento inderogabili dalle parti.

La norma, tuttavia, contrariamente ai propositi del legislatore, presenta evidenti criticità che hanno comportato un'infinità di problemi per gli operatori di tutti i settori coinvolti, a qualsiasi livello della filiera ed a prescindere dalle dimensioni e dall'effettiva forza economica dei medesimi.

Innanzitutto la rigidità e l'eccessivo formalismo che caratterizzano la previsione dell'obbligo di forma scritta, nonostante i temperamenti previsti dal regolamento attuativo, costituisce un notevole ostacolo per le prassi commerciali più diffuse della filiera che rispondono ad esigenze di snellezza e celerità delle. Tale obbligo, pertanto, è risultato sproporzionato ed ingiustificato ed ha comportato una moltiplicazione degli oneri burocratici ed amministrativi con conseguente lievitazione dei costi per tutte le imprese.

Parimenti, la disciplina sui termini di pagamento, accompagnata dalla previsione di interessi estremamente elevati e di un pesante impianto sanzionatorio facente capo all'Autorità antitrust si pone in netto contrasto con la recente direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento e costituisce una grave lesione dell'autonomia contrattuale dei privati. Le medesime disposizioni, inoltre, non tengono alcun conto delle cause dell'eventuale ritardo ovvero della correttezza e buona fede dell'impresa debitrice e stanno comportando pesanti e inevitabili conseguenze a carico delle imprese in generale, incidendo sull'equilibrio finanziario delle stesse in un momento in cui si registrano enormi difficoltà per l'accesso al credito bancario, in particolare a carico di quelle di minor dimensione nonché quelle in fase di start-up, determinando, di fatto, un sostanziale blocco degli investimenti in nuovi punti vendita.

A tali considerazioni di carattere generale, deve inoltre aggiungersi l'estrema incertezza del quadro normativo, oggetto di numerosi contrasti interpretativi che non consentono

agli operatori di individuare con certezza l'ambito d'applicazione e le corrette modalità di adempimento ai nuovi obblighi da parte degli operatori economici oltre a configurare, più in generale, un grave pregiudizio del principio di certezza del diritto.

Tale situazione di incertezza è stata da ultimo peggiorata da un grave contrasto tra i Ministeri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha generato un caos interpretativo con il conseguente sconcerto e ulteriore confusione tra le imprese dell'intera filiera dell'agroalimentare.

Da una parte, infatti, il MISE, ha sostenuto l'abrogazione tacita delle disposizioni della norma contrastanti con il d.lgs 192/2012 che, recependo la direttiva comunitaria 2011/7/UE, disciplina in generale i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e rappresenta certamente un importante passo in avanti, in linea con le argomentazioni illustrate e, in particolare, con l'esigenza di superare il rigido regime di inderogabilità che sta condizionando i rapporti tra le imprese della filiera.

Di segno diametralmente opposto, tuttavia, il successivo parere espresso dal Ministero delle Politiche agricole che, senza tenere in alcuna considerazione le medesime argomentazioni ne, tanto meno, la *ratio* e il dispositivo stesso della richiamata direttiva, ha sostenuto, al contrario, la permanenza in vigore di tutte le disposizioni di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 sul presupposto che si tratti di una disciplina speciale e quindi non abrogabile da una disciplina di carattere generale quale sarebbe quella di derivazione comunitaria.

Alla luce di tali circostanze, si rende ancor più necessario ed urgente un chiarimento definitivo che offra adeguate garanzie di certezza giuridica alle imprese e, pertanto, si ritiene indispensabile un intervento normativo che disponga l'abrogazione esplicita dell'art. 62 perché la sua eventuale vigenza limitatamente ai soli obblighi di forma scritta non sarebbe giustificata né compresa dalle imprese. Risulterebbe infatti alquanto inopportuna permanenza nel sistema di una disposizione che non solo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati ma, al contrario, ha generato nuove e pesanti complicazioni burocratiche in uno dei momenti più difficili che il nostro sistema economico abbia mai registrato.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49 bis (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.”

MOTIVAZIONI

Tale proposta di modifica richiede la soppressione dell'obbligo della contabilità UTF per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assolta.

Per alcuni tipi di materie prime tra cui l'alcool etilico l'Erario esige il pagamento dell'accisa.

Pertanto gli stabilimenti che utilizzano questa materia prima ad accisa assolta pagano l'alcool al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale) comprensivo dell'accisa che lo stesso provvede a destinare all'Erario.

Non solo, ma i predetti stabilimenti sono obbligati alla tenuta di registri cartacei ed informatici di una complessità e farraginosità al limite del comprensibile in cui vengono richiesti tanti dati inutili e di borbonica memoria tali da mettere in forte difficoltà le aziende più piccole, penalizzate dalle incombenze burocratiche tra l'altro anche di totale inutilità.

In pratica non esiste nessun motivo valido per caricare le aziende di una tale mole di incombenze burocratiche per controllare una materia prima, quale l'alcool ad uso alimentare, che, con l'assolvimento dell'accisa dovuta, perde quella valenza di rigoroso controllo che aveva prima del pagamento del tributo.

La soppressione, dunque, dell'obbligo di detenere contabilità specifiche con registri sia cartacei che informatici per quelle imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, non produrrebbe alcun danno per l'Erario con una serie di vantaggi quali:

- 1) un alleggerimento del personale dell'Agenzia delle Dogane preposto al controllo, con un notevole risparmio di mezzi e personale a carico della stessa Agenzia;
- 2) un alleggerimento burocratico per le aziende che potrebbero dedicarsi al loro specifico lavoro incentivando ricavi, occupazione e in sostanza maggior ricchezza per il Paese.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 49

Art. 49 bis (Modifica al Decreto Legislativo 16 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE/882/2004")

1.All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole "all'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1."

MOTIVAZIONI

L'emendamento proposto è diretto ad estendere l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali anche alle micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, operanti nei settori manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Per tali imprese si richiede l'esclusione dal pagamento della tassa, come già previsto per altre imprese che pur appartenenti a medesime filiere produttive ma operanti nel settore agricolo hanno visto il riconoscimento di una specifica esenzione (art. 48 Legge 4 giugno 2010 n. 96, Legge Comunitaria 2009).

La disciplina del finanziamento dei controlli sanitari ufficiali nel settore alimentare, di cui al decreto legislativo 194/2008, prevede apposite tariffe che le imprese operanti nel settore della seconda trasformazione di prodotti primari di origine animale o appartenenti ad altre filiere di trasformazione di prodotti alimentari di origine non animale, sono tenute a versare anche in mancanza di specifici controlli sanitari. Inoltre, l'entità delle tariffe è calcolata senza tener conto della dimensione delle imprese, talora senza dipendenti, con bassa capacità produttiva e grado limitato di rischio, né della relativa posizione geografica.

Il decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 194 è stato adottato in attuazione del Regolamento CE 882 del 2004, sulla base della delega contenuta nell'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (Legge comunitaria 2007), che prevede, tra i principi e criteri direttivi, che "la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004."

In particolare l'art. 27, comma 5 del Regolamento CE 882 del 2004 prevede che "Nel fissare le tasse gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

- a) Il tipo di azienda del settore interessata ed i relativi fattori di rischio;
- b) Gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;
- c) I metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti;
- d) Le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolare difficoltà di ordine geografico".

Inoltre lo stesso articolo prevede la possibilità per ogni Stato membro di fissare una tassa di livello inferiore all'importo minimo in alcuni casi specifici.

Lo Stato italiano non ha tenuto conto di questa disposizione che prevedeva proprio la proporzionalità della tariffa in base alla dimensione di impresa e alla capacità di produzione, applicandola indiscriminatamente a tutte le imprese. L'art. 10 del decreto legislativo dispone, infatti, il pagamento di una tariffa forfettaria annua, da versare entro il 31 gennaio, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli, da parte della generalità delle imprese del settore alimentare, anche di quelle svolgenti attività produttive diverse da quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004.

Infatti il legislatore italiano, nel recepire il regolamento non ha rispettato la norma comunitaria e ha aggiunto la Sezione 6 dell'Allegato A, relativa agli "Stabilimenti non ricompresi nell'Allegato 4 sezione B del Regolamento CE 882/2004" che fissa delle tariffe annue forfettarie – che le aziende devono versare entro il 31 gennaio – di un minimo di 400 euro (per la fascia A), ad un massimo di 1.500 euro per la fascia (C), passando dagli 800 euro per la fascia B.

Si tratta, quindi, di un evidente caso di goldplating dato che le imprese italiane vengono sottoposte a normative maggiormente restrittive con costi ed oneri aggiuntivi rispetto al dettato comunitario.

La forbice tra i controlli in Italia ed i nostri costi (legati agli stessi) con gli altri membri dell'Unione Europea, continua ad allargarsi e rischia di avere ricadute forti sulla competitività delle imprese. Da una ricerca dell'AIVEMP del 2011 (Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica), condotta tra Italia, Francia, Inghilterra e Ungheria, è risultato che per i tre paesi dell'UE nel corso del 2010, l'organizzazione dei controlli è stata oggetto di modifiche mirate alla riduzione dei costi, in generale già molto inferiori a quelli italiani, per ridurre od eliminare i costi del supporto amministrativo. Risultano differenti le modalità di categorizzazione del rischio delle imprese, differenti procedure di verifica sino ad arrivare a diversa interpretazione della terminologia.

In tale contesto, l'applicazione indiscriminata della tariffa a carico delle imprese di piccole dimensioni provoca una distorsione della concorrenza sia in ambito interno, a vantaggio delle realtà più grandi, sia sul piano comunitario rispetto agli altri Paesi, che - specie in un momento di crisi come quello attuale - rischia di creare ulteriori difficoltà a settori ed imprese maggiormente rappresentative del made in Italy, specie di minore dimensione, indipendentemente dall'effettuazione di alcun tipo di controllo.

L'emendamento proposto è quindi diretto ad escludere anche le micro e piccole imprese dall'ambito di applicazione del Dlgs 194/2008, entro i limiti ora previsti a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 158/2012 che escludono dal pagamento delle tariffe per i controlli sanitari anche gli stabilimenti compresi nella fascia produttiva annua A e B della suddetta Sezione 6 (punto 8.6 della nuova Sezione 8 introdotta dal comma 15 del suddetto Decreto legge e contenuta nell'allegato 1).

Ciò premesso, le micro imprese operanti nel settore alimentare (che non lavorano le carni o i mangimi, già soggetti ad ulteriori controlli e verifiche anche veterinarie e che non vendono al dettaglio oltre il 50% della produzione) che sono assoggettate al pagamento di questa tassa annua, indipendentemente dall'effettuazione di controlli, possono essere quantificate in circa 10.000 imprese che, prevalentemente, pagano – considerando che le fasce individuate dalla sezione 6 sono molto ampie – la tariffa di Fascia A (400 euro).

La norma comporterebbe un onere finanziario pari a circa 4 milioni di euro l'anno, a meno che l'intero sistema dei controlli sanitari non venga ridisciplinato in base al principio di proporzionalità con l'applicazione degli oneri in base alla dimensione di impresa e del settore di attività.

FISCO

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 50

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.”.

MOTIVAZIONI

Si propone di abrogare complessivamente l'istituto della responsabilità solidale negli appalti e sub-appalti, disposta dall'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato, dal c.d. “Decreto crescita” (D.L. n. 83 del 2012).

Si ritiene, infatti, che la mera eliminazione dell'IVA dall'ambito di applicazione della disciplina, come dispone l'articolo emendato, non risolva i gravi problemi legati all'applicazione della norma.

L'eliminazione dell'Iva dalla responsabilità solidale rende, sicuramente, meno onerosa per le imprese la predisposizione delle autocertificazioni ovvero delle asseverazioni, ma i costi complessivi a carico del sistema produttivo, restano ancora cospicui. Al pari, il rallentamento che si è manifestato nei pagamenti tra imprese a seguito dell'introduzione della disciplina di solidarietà passiva non verrà risolto.

L'introduzione o la modifica di un qualsiasi adempimento a carico delle imprese, non deve prescindere dall'effettuazione di un'analisi costi/benefici. Costi che, nel caso specifico, appaiono spropositati rispetto agli obiettivi che la norma ambirebbe a raggiungere.

Oltretutto occorre considerare che i controlli, istituzionalmente posti a carico dello Stato, non possono, e non devono, essere addossati ai privati.

Si evidenzia, inoltre, che la norma porta a conseguenze aberranti: nel caso in cui un appaltatore o un sub-appaltatore, anche in considerazione della grave crisi di liquidità, non sia riuscito, per un determinato periodo, ad effettuare il versamento delle ritenute operate che contava di eseguire con i primi pagamenti dei propri clienti, vedrà sospeso da parte del committente o dell'impresa appaltante il versamento di quanto spettante, rendendo ancor più difficile la regolarizzazione della propria posizione fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In pratica, il blocco dei pagamenti, conseguente all'irregolarità commessa, determina la paradossale condizione di porre l'impresa nella concreta impossibilità ad adempiere ai successivi versamenti d'imposta.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 52

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente

m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: “fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, ” sono inserite le seguenti: “, *esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione*”

MOTIVAZIONI

Con l'emendamento si propone di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere con il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, cioè le c.d. “Ganasce fiscali”.

E' vero, infatti, che nelle ipotesi in cui il fermo amministrativo viene applicato sui beni strumentali all'esercizio dell'attività, rendendo impossibile il prosieguo dell'attività produttiva, si impedisce all'imprenditore o al professionista di produrre reddito e, quindi, di poter saldare i propri debiti tributari.

Considerato l'uso dello strumento cautelare, introdotto nel 1999 dal D.lgs n. 46/1999, e, più che altro degli effetti prodotti, si ritiene che la modifica in oggetto non abbia conseguenze negative sul sistema della riscossione coattiva.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 52

All'articolo, 52, comma 3, sopprimere le seguenti parole: *“attuazione e”*

MOTIVAZIONI

Con l'emendamento si propone di rendere immediatamente operativa la possibilità concessa dallo stesso articolo 52, comma 1, lett. a), di estendere da 72 mesi a 120 mesi il periodo di rateizzazione dei debiti fiscali iscritti a ruolo, qualora si dimostri una *“comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”*

Si ritiene, infatti, che la norma abbia già tutti gli elementi necessari per una immediata applicazione. Si tenga conto che l'elemento pregnante, sopra ricordato, per poter ottenere l'estensione del periodo di rateizzazione, è già dettagliato dalla norma stessa nella preventiva verifica delle seguenti condizioni:

- a) *“accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;*
- b) *valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.*

Condizioni, pertanto, assai più dettagliate di quelle già previste dalla norma originaria:

- 1) della *“temporanea situazione di obiettiva difficoltà”* del contribuente prevista per avere la possibilità di ottenere una rateizzazione nonché per stabilire il numero delle rate in cui suddividere il debito (articolo 19, c. 1 del DPR n. 602/1973);
- 2) del *“comprovato peggioramento della situazione”* di cui sopra, stabilita per ottenere la possibilità di suddividere il debito residuo in ulteriori 72 rate mensili (articolo 19, c. 1-bis del DPR n. 602/1973),

che non hanno reso necessaria alcuna attuazione. In entrambi i casi, infatti, ci si è affidati all'interpretazione dei principi normativi sopra richiamati.

E' giusto monitorare gli effetti derivanti da una estensione così importante dell'istituto della rateizzazione, ma non si può attendere ulteriormente l'entrata in vigore di una norma che potrebbe evitare la chiusura a molte imprese.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 52

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

52-bis

(Semplificazioni in materia di comunicazioni e dichiarazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.”

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate”;

b) le parole “euro 500” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.000”.

5. Le modifiche di cui al comma 4 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del

decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e

successive modificazioni, le parole: “relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,” sono

soppresse.

7. Il primo periodo, del comma 1, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione."

MOTIVAZIONI

Le modifiche previste ai commi 1 e 2 intervengono sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (art. 1, c.1, lett. c), D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.

Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore.

In pratica:

- viene eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell'operazione;
- l'Agenzia rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
- il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, decreto legislativo n. 471/97, riformulata per tener conto della diversa modalità dell'adempimento;
- il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Il comma 3 stabilisce le nuove modalità di comunicazione delle lettere di intento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di tener conto dei necessari aggiornamenti informatici che gli operatori e l'Agenzia delle entrate dovranno realizzare.

Con il comma 4 si interviene in materia di comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list. In particolare, si propone di fornire con cadenza annuale i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list e l'innalzamento del limite di esonero a 1.000 euro entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa. Le nuove disposizioni saranno immediatamente operative.

Con i commi 6 e 7 vengono semplificate le modalità di presentazione dei modelli di dichiarazione da parte delle società di persone. In particolare:

- il comma 6 è finalizzato a permettere l'utilizzo dei vecchi modelli dichiarativi, come già avviene per le società di capitali, nelle ipotesi in cui non siano disponibili i nuovi modelli;
- con il comma 7 sono rivisti i termini di versamento in ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 52

All'articolo 52, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.”

MOTIVAZIONI

L'articolo 9 (*Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari*), comma 2-bis, di cui si chiede la soppressione, stabilisce che i soggetti creditori della pubblica amministrazione in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco, conforme ad un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione dell'ente pubblico debitore. Tale elenco è presentato all'amministrazione finanziaria in via telematica.

Detta disposizione circa l'invio telematico dell'elenco contenente i dati dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni produce, innanzitutto, oneri di tipo amministrativo-gestionale in capo sia alle imprese che dovranno produrre l'elenco sia al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà predisporre le modalità di presentazione telematica di quest'ultimo. E' di tutta evidenza, inoltre, che l'informazione circa l'ammontare dei debiti vantati dalle singole amministrazioni pubbliche può essere recuperata direttamente presso l'ente.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 52

All'articolo 52, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3.bis. Le disposizione di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lett b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui costo d'acquisizione non è superiore a trentamila euro.

3.ter La modifica di cui al comma 3-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

MOTIVAZIONI

La disciplina introdotta con i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell'articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 è tesa a contrastare il fenomeno relativo all'utilizzo di beni dell'impresa da parte dei soci/familiari, senza esborsi di corrispettivi ovvero con pagamenti di corrispettivi non in linea con i valori di mercato.

Si ritiene che l'applicazione della disciplina, nel caso dei veicoli, possa essere circoscritta all'ipotesi in cui il veicolo, in ragione del prezzo di acquisizione, rappresenti per l'impresa un costo significativo e per il soggetto utilizzatore un importante vantaggio. Considerata, inoltre, la ridotta deducibilità del costo dei veicoli (dal 2013: 20% del prezzo di acquisizione e dei costi di gestione) si propone, al fine di semplificare l'adempimento relativo alla comunicazione dei beni dati in uso a soci/familiari, di escludere dalla disciplina in oggetto i veicoli il cui prezzo di acquisto è di importo limitato (non superiore a 30.000 euro).

GIUSTIZIA

A.C. 1248
**Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia**

Emendamento all'articolo 84

All'art. 84, comma 1 lett. b, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, aggiungere dopo le parole “*contratti assicurativi, bancari e finanziari,*” le seguenti:

“nonché contratti aventi ad oggetto rapporti economici tra imprese, tra imprese e consumatori, tra imprese e pubblica amministrazione, ”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento è diretto ad ampliare le materie per le quali è possibile esperire la mediazione obbligatoria, comprendendo anche le transazioni civili e commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori, nonché tra imprese e pubblica amministrazione. Ciò consentirebbe di amplificare in modo rilevante l'effetto deflativo sul contenzioso giudiziario rispetto ad una fascia assai densa di controversie nel campo civile, professionale e commerciale. Ma soprattutto, grazie a tale misura, sarebbe possibile rendere più snella, conveniente ed efficace la possibilità di conseguire il soddisfacimento dei crediti da parte delle imprese.

L'estensione della mediazione ai contratti con la pubblica amministrazione consentirebbe, altresì di tutelare in misura più efficace la posizione delle imprese nei loro rapporti economici intercorrenti con la P.A.

A.C. 1248
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 1

All'art. 77, comma 1 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

« 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Le parti, in qualsiasi stato del giudizio, possono richiedere al giudice di formulare loro una proposta transattiva o conciliativa. In questo caso, il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, non costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

MOTIVAZIONI

L'emendamento inserisce un ulteriore comma all'art. 185bis del codice di procedura civile introdotto dal D.L. 69/2013, prevedendo la possibilità, non solo per il giudice, ma anche per le parti di proporre il ricorso alla conciliazione in pendenza di giudizio.

Si tratta di una ulteriore disposizione finalizzata a ridurre i tempi del contenzioso, che si andrebbe ad aggiungere alla conciliazione delegata dal giudice in corso di giudizio ai sensi dell'art.185 c.p.c., alla conciliazione formulata dal giudice alla prima udienza e già introdotta dal D.L. 69/2013, alla mediazione - obbligatoria o facoltativa -disciplinata dal d.lgs. 28/2010.

A.C. 1248
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 1

All'art. 84, comma 1 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sopprimere la lettera m).

All'art. 84, comma 2ⁱ del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sopprimere la lettera o).

MOTIVAZIONI

Gli emendamenti sono diretti a sopprimere, all'interno della procedura di mediazione obbligatoria, le disposizioni del decreto legge che hanno introdotto la necessaria assistenza degli avvocati sia nel procedimento che nella sottoscrizione del verbale di accordo; nonché la norma che prevede che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Detto intervento è necessario per assicurare una procedura di mediazione elastica e che tenga conto delle specificità della materia oggetto del contendere. La presenza "obbligatoria" dell'avvocato rischia invece di irrigidire le posizioni sulle quali il mediatore è chiamato a negoziare; non solo, determina, altresì, un incremento dei costi della procedura, quando invece la mediazione dovrebbe rappresentare uno strumento non solo di deflazione del contenzioso, ma anche di contenimento delle spese giudiziarie che derivano e degli onorari legali.

Per le caratteristiche proprie della mediazione può infatti essere più opportuno che le parti si facciano assistere da professionisti specializzati nelle diverse materie del contendere (ad es. medici, in caso di responsabilità per colpa medica; commercialisti, in caso di contratti bancari e finanziari, ecc).

Lo stesso ragionamento può valere con riferimento al mediatore, il quale non necessariamente deve essere un esperto di diritto; anzi, è preferibile che tale figura venga ricoperta da un professionista competente nella specifica materia. In questo modo verrebbe assicurata una procedura più snella e veloce grazie all'apporto di esperienza che consente di meglio mediare le diverse posizioni delle parti; nonché si eviterebbe la necessità di dover nominare dei periti con ulteriore aggravio dei costi.

Infine, occorre rilevare che per poter gestire una procedura di mediazione è necessaria una formazione specifica, che viene assicurata dalla partecipazione agli appositi corsi istituiti ed organizzati ai sensi del DM 180/2010.

Consentendo un ingresso "di diritto" degli avvocati nell'elenco dei mediatori si rischia, invece, di non garantire l'idonea preparazione richiesta per ricoprire il ruolo del mediatore all'interno di una procedura non contenziosa, finalizzata a bilanciare – e non esasperare - interessi contrapposti. Senza considerare poi che in tal modo si verrebbe a determinare una disparità di trattamento rispetto a quei soggetti che hanno già conseguito il titolo di mediatore, investendo le proprie risorse di tempo ed economiche nella partecipazione ai corsi di formazione.

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 82

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo, le parole: “, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo” sono sostituite dalle seguenti: “e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3”, e le parole: “compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni”;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. All'articolo 162, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161.”

Testo degli articoli 161 e 162 della Legge Fallimentare coordinato con le modifiche proposte:

Art. 161 (Domanda di concordato)

1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

2. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.

5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi *e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3* entro un termine fissato dal giudice, compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre trenta giorni.

(omissis)

Art. 162

(Inammissibilità della proposta)

2. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. *Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161.* In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

MOTIVAZIONI

La proposta è mirata a rendere maggiormente efficace la procedura di concordato preventivo, rimuovendo in tal senso le criticità emerse a causa di recenti disposizioni che, rendendo maggiormente flessibile la procedura medesima a protezione dei debitori, possono comportare, di fatto, l'utilizzo distorto del concordato da parte dei debitori medesimi ed il rischio di abusi e comportamenti fraudolenti, determinando un ingiustificato pregiudizio delle legittime aspettative dei creditori stessi, con specifico riguardo al caso in cui i medesimi creditori abbiano la qualità di imprenditori.

La modifica della procedura del concordato preventivo introdotta dall'art. 82 del Decreto costituisce un primo passo utile al fine di risolvere alcune anomalie che si sono già verificate sotto il vigore della procedura attualmente vigente. La procedura di concordato preventivo riconosce all'imprenditore in crisi la facoltà di depositare la mera istanza di concordato, senza produrre contestualmente la relativa documentazione patrimoniale, ma con la riserva di presentarla successivamente entro un termine assegnato dal giudice (tra 60 e 120 giorni, eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi) (cd. "concordato in bianco" o "preconcordato"). Al contempo, dal momento del deposito del ricorso i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; altresì, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

A quasi un anno dall'entrata in vigore del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, che ha modificato il regime del concordato nel senso sopra indicato, si è registrato un ricorso indiscriminato da parte delle imprese in crisi a tale strumento (800 domande tra Bologna, Firenze, Genova; Milano, Napoli, Roma e Torino). Tra le istanze presentate il 15% di queste ha aperto una procedura di concordato, il 20% ha proceduto con il fallimento e il 36% ha visto la propria domanda inammissibile o improcedibile. Senza contare che la maggior parte delle domande in bianco viene depositata da società per cui sono già state presentate istanze di fallimento. Appare chiaro come la domanda di concordato non serva alle imprese per ripartire, ma piuttosto per ritardare il default, in danno dei creditori. In sostanza le imprese debentrici ricorrono spesso all'anticipazione degli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi a prescindere dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

Nella realtà operativa molti imprenditori in condizioni di crisi di liquidità presentano domande di concordato in "bianco" anche nei casi in cui non abbiano concrete ed effettive possibilità di accedervi e di onorarlo, quindi solo al fine di conseguire strumentalmente una sospensione delle azioni esecutive da parte dei creditori e di avvalersi di un periodo di tempo per tentare di sottrarre i propri beni dalle giuste pretese dei creditori medesimi.

In pratica, anche se la procedura è in grado di avvantaggiare gli imprenditori meritevoli che, per concordare con i propri creditori un abbattimento del debito, predispongono il proprio piano con criteri corretti e trasparenti, d'altra parte si vengono a creare concrete situazioni di abuso da parte di operatori economici spregiudicati che utilizzano in modo distorto la procedura, usufruendo del regime di protezione del proprio patrimonio dalle azioni esecutive dei creditori per eludere i relativi obblighi, anche con modalità fraudolente.

L'aspetto più grave sta nel fatto che tale situazione finisce con il danneggiare titolari di crediti che hanno a loro volta la veste di imprenditori, aggravando inevitabilmente le loro condizioni di liquidità – già profondamente incise e addirittura compromesse dalla stretta creditizia, dalla crisi economica e dagli stessi ritardi dei pagamenti della P.A. – giungendo anche a determinare distorsioni nel mercato.

RII ritiene che le misure introdotte dal Decreto, anche se volte ad incrementare il livello di informazione dei creditori rispetto alla reale situazione finanziaria del debitore ed a riconoscere al Tribunale il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale al quale affidare il compito di accertare la correttezza del comportamento del debitore, risultino, tuttavia, ancora insufficienti al fine di permettere al Giudice di verificare e reprimere tempestivamente ed in modo efficace eventuali condotte abusive.

Oltretutto, va evidenziato che *i poteri di controllo del Giudice* rispetto ai contenuti del concordato proposto dal debitore è stato fortemente ridimensionato nel senso che il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta ha per oggetto la verifica della sussistenza dei relativi “presupposti” (vale a dire la proposta di un concordato basato su di un “piano” rispondente a determinati contenuti previsti dall’art. 160 L.F. e corredato da specifica documentazione e da apposita relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, di cui all’art. 161 L.F.).

La terminologia usata dalla norma sembra indicare che, in questa fase, sia possibile solo accertare la presenza o meno dei presupposti, senza attribuire agli stessi un valore in termini di fattibilità. Tale interpretazione della dottrina radica le proprie motivazioni nella presenza, per la compiuta analisi della concreta possibilità che il piano funzioni, dell’attestazione del professionista, privando il Tribunale dalla facoltà di esprimere, in questa fase, valutazioni in ordine alla meritevolezza del progetto e delle soluzioni individuate per il superamento della crisi.

In tal senso si è anche espressa parte della Giurisprudenza della Cassazione che il controllo del Giudice ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa svolgere una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito e quindi alla convenienza economica della proposta al fine di soddisfare i creditori.

In sostanza, secondo Dottrina e Giurisprudenza, ciò che la riforma ha inteso tutelare nel momento stesso in cui ha allentato i controlli giurisdizionali affidando le sorti dell'impresa alle decisioni dei creditori, non è un determinato contenuto della proposta concordataria, ma è prioritariamente l'interesse dei creditori ad una corretta informazione sulla reale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa in crisi (o insolvente), al fine di poter valutare la convenienza del concordato rispetto ad ipotesi alternative e di poter esprimere al riguardo un consenso adeguatamente informato. In tal senso si è inteso escludere un potere giudiziale di controllo preliminare della proposta la quale viene sottratta ad una valutazione preventiva ed autoritativa da parte del Giudice per essere rimessa, invece, all'esame, alla valutazione e alla decisione della massa creditoria concorsuale, che potrebbe avere maggiore interesse al superamento della crisi del debitore piuttosto che al soddisfacimento in qualche percentuale dei propri crediti.

La Cassazione, tuttavia, ha formulato anche una linea di interpretazione del tutto divergente affermando, infatti, che “sebbene.....al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, *non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità.....*; in particolare, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 18864 del 15-09-2011).

In definitiva, anche se l'apprezzamento della maggioranza dei creditori è comunque requisito fondante per l'approvazione del concordato proposto dal debitore, occorre evidenziare la sostanziale inadeguatezza della procedura del cd. concordato “in bianco”.

Pertanto, al fine di superare la sostanziale inadeguatezza della procedura del cd. concordato “in bianco” scongiurando l'eventualità che gli imprenditori in condizioni di crisi utilizzino lo strumento del concordato preventivo in modo anomalo e scorretto e, quindi, al fine di evitare che si verifichino le condizioni per un “abuso del diritto” da parte del debitore – come rilevato dalla stessa Cassazione –, nonché per evitare sprechi di tempo e di spesa a livello processuale, si ritiene necessario modificare ulteriormente il vigente disposto normativo in due direzioni:

1) in primo luogo occorre *documentare effettivamente ed in modo adeguato la proposta di concordato al fine di garantire l'interesse dei creditori ad una corretta informazione* sulla reale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa in crisi (o insolvente), in modo da poter valutare la convenienza del concordato rispetto ad ipotesi alternative;

a tal fine è indispensabile creare le condizioni per assicurare ai creditori una effettiva possibilità di esprimere un “consenso informato” anche nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di depositare il ricorso riservandosi di presentare la relativa documentazione in un periodo successivo, comunque entro un termine massimo di 60 giorni prorogabile di ulteriori 30 giorni dal Giudice dimezzando i termini attualmente previsti: in sostanza, pur mantenendo tale facoltà in capo al debitore, è indispensabile che lo stesso presenti comunque, contestualmente alla domanda di concordato, anche i documenti relativi allo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, all'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, ed al valore dei beni ed ai creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, mantenendo la riserva di presentare successivamente la sola relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, e la stessa relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano del concordato;

in tale ottica i creditori avrebbero la possibilità di conoscere e valutare immediatamente le condizioni economiche dell'impresa e di identificare i crediti di loro interesse effettivamente coinvolti nel concordato con i relativi beni;

2) in secondo luogo è necessario superare la formulazione ambigua della norma vigente riconoscendo espressamente al giudice *un potere di valutazione di legittimità sostanziale sulla idoneità della proposta di concordato* non già per consentire un congruo soddisfacimento dei creditori (ai quali resta ferma la valutazione di convenienza e di opportunità del piano concordatario), ma nel senso di far permanere in capo all'autorità giudiziaria il potere di effettuare *una valutazione di merito che riguardi l'idoneità della proposta medesima ad assicurare effettivamente il superamento della crisi di liquidità dell'impresa*, la garanzia circa la fattibilità del piano, nonché la corretta e completa informazione dei creditori, al fine di scongiurare l'eventualità che l'imprenditore utilizzi lo strumento del concordato preventivo in modo abusivo, evitando anche sprechi di tempo e di spesa a livello processuale.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 84

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" inserire le seguenti:

"risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni,"

MOTIVAZIONI

La presente proposta risulta mirata a reintrodurre la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali applicandola espressamente alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, non previste dall'art. 84 del Decreto, nonché ad estendere la sfera di applicazione della mediazione obbligatoria alle controversie in materia di contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La norma introdotta dall'art. 84 del Decreto risulta positiva in quanto è mirata a ripristinare la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, secondo i criteri definiti dalla disciplina adottata originariamente con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo citato nella parte specifica in cui aveva previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

In merito alla materia risulta opportuno ricordare che, come evidenziato nel testo della stessa Sentenza della Corte Costituzionale, dagli atti dell'Unione europea si desume un forte *favor* verso tale istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, restando tuttavia impregiudicata la legislazione dei singoli Stati membri che renda obbligatorio il ricorso alla mediazione, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle rispettive controversie.

Ne deriva che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria risulta pienamente legittima sul piano costituzionale anche sotto il profilo del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

RII esprime una valutazione positiva in quanto le parti coinvolte, soprattutto se imprese, in virtù della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, possono avvalersi di uno strumento efficace di risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida.

Tuttavia, non si condivide l'esclusione dalla sfera applicativa della mediazione obbligatoria delle controversie inerenti alla responsabilità per danno derivante dalla

circolazione di veicoli e natanti per le quali resta ferma la procedura di composizione stragiudiziale volontaria di cui al D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In effetti, si ritiene che tale esclusione risponda evidentemente a sfere di interessi economici e professionali contrari alla mediazione obbligatoria nel settore della RCAuto ma che non trovi alcuna giustificazione sostanziale, né giuridica, rispetto alla *ratio* ispiratrice della disciplina sulla mediazione obbligatoria la quale è mirata prioritariamente allo snellimento, alla semplificazione ed alla deflazione del contenzioso giurisdizionale.

Pertanto, si propone l'estensione della sfera di applicazione della procedura di mediazione obbligatoria anche alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Proseguendo nell'esame della materia si ritiene, inoltre, che, al fine di rendere maggiormente incisiva la mediazione obbligatoria, sia necessario estenderne l'applicazione anche ai contratti relativi a *transazioni commerciali riguardanti in modo prioritario i rapporti economici intercorrenti fra imprese, nonché fra imprese e consumatori, vale a dire i diritti di credito a contenuto patrimoniale*.

Ciò consentirebbe di amplificare in modo rilevante l'effetto deflativo sul contenzioso giudiziario rispetto ad una fascia assai densa di controversie nel campo civile, professionale e commerciale. Ma soprattutto, grazie a tale misura, sarebbe possibile rendere più snella, conveniente ed efficace la possibilità di conseguire il soddisfacimento dei crediti degli operatori economici appartenenti al settore delle micro, piccole e medie imprese, nei loro rapporti *Business to Business* con specifico riguardo ai committenti di maggiore dimensione o di rilevante forza contrattuale, nonché nei rapporti *Business to Consumer*.

RICERCA

A.C. 1248

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Emendamento all'articolo 57

All'art. 57, al comma 1, sostituire la frase “ e di ricerca industriale” con la frase “e di ricerca in ambito industriale e terziario”

All'art. 57, comma 1, dopo la lettera “l)” aggiungere la lettera “m) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e non tecnologica nei Servizi di mercato.”

MOTIVAZIONI

In tema di Ricerca, sviluppo e innovazione è necessaria una programmazione e, soprattutto, una vision complessiva e di lungo periodo che identifichi le potenzialità del Paese e tenga conto di quali siano i suoi, i nostri, assets distintivi su cui investire.

Una visione e un piano di azione che definiscano un quadro organico di misure dedicate all'innovazione, non solo tecnologica ma anche, e soprattutto, organizzativa e di business delle micro e piccole imprese dei servizi.

Per incentivare questo tipo di imprese e queste tipologie di attività, è necessario valorizzare l'Innovazione in senso lato che riguarda il modo in cui l'impresa modifica il suo approccio al mercato, che ha impatti profondi sul suo modello di business, e che, molto più della ricerca (che sia di base o applicata), coinvolge anche micro e piccole imprese, spesso in maniera più difficilmente “rendicontabile” ma non per questo meno importante e meritevole di incentivazione; anzi, si tratta, spesso, di innovazioni che restano nel paese e che beneficiano il territorio, perché più difficilmente delocalizzabili; inoltre, sono innovazioni replicabili da altre imprese, e che generano, pertanto, un importante effetto moltiplicativo.

Del resto, molte delle imprese mondiali più innovative e di maggior successo sono nate da iniziative di piccole dimensioni, spesso prive di requisiti formali quali percentuali di spese in ricerca o numero di ricercatori assunti, ma cresciute in contesti favorevoli, poco burocratici, capaci di riconoscere e valutare la bontà dell'iniziativa imprenditoriale.

In questo ambito, alcune caratteristiche che hanno costituito il punto di forza del modello economico italiano (capitalismo distrettuale ed impresa diffusa), quali la creatività, il design, la flessibilità, la capacità di personalizzare prodotti e servizi, sono tuttora vincenti e restano un punto di forza del nostro Paese.

Il principale limite delle attuali politiche all'innovazione è indubbiamente rappresentato dall'attenzione residuale che viene dedicata agli aspetti collegati alla cosiddetta innovazione soft: quell'innovazione nel modo di fare impresa che non modifica né l'offerta di prodotti o servizi, né il processo produttivo inteso (coerentemente con la definizione utilizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica) quale insieme di tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o attività di supporto alla produzione tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati.

Eppure, coerentemente con la definizione di innovazione condivisa con il Manuale di Oslo del 2005, l'innovazione non dovrebbe essere intesa soltanto come la realizzazione di un prodotto (o servizio) nuovo o sensibilmente migliorato, o di un nuovo processo produttivo, bensì includere anche l'adozione "di un nuovo metodo di commercializzazione, o di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne".

Per questo, si ritiene necessario guardare sempre più alla crescita qualitativa delle micro, piccole e medie imprese, allo sviluppo della capacità delle imprese di fare e metabolizzare innovazione e incrementare la loro produttività, con una particolare attenzione ai settori dei servizi di mercato che, come in tutte le economie occidentali, contribuiscono alla formazione del valore aggiunto e dell'occupazione in misura superiore al 50% del totale.

L'innovazione nei servizi, in particolare, è resa complessa anche dalla natura "sfuggente" dei servizi: eterogenei, immateriali, caratterizzati dal consumo contestuale alla produzione e dalla compartecipazione del cliente nel processo di erogazione, ma è di fondamentale importanza per la futuro dell'Italia e, più in generale, dell'Unione Europea, costituita, da paesi molto terziarizzati, in cui la bassa crescita è accompagnata da una ridotta produttività di molti comparti dei servizi.

E' qui che bisogna intervenire, per riprendere il sentiero della crescita, anche guardando a paesi che sono stati in grado di ottenere risultati interessanti negli ultimi anni, come USA e Scandinavia.
